

Disoccupazione involontaria - Trattamento speciale per i lavoratori dell'edilizia - Requisito contributivo - Accertamento - Periodi di assenza per malattia – Computabilità come lavoro prestato - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 06.10.2009 n. 21299 - Pres. Sciarelli - Rel. Curzio - P.M. Riello - INPS (Avv.ti Fabiani, Triolo, Stumpo) - S.G. (Avv. Bonfiglio)

Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dall'art. 9, comma 3, l. 6 agosto 1975 n. 427 per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come "lavoro prestato" i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dall'art. 29, comma 1, d.l. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella l. 8 agosto 1995 n. 341 – l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del 15% del loro ammontare - ai sensi dell'art. 9 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva.*

FATTO e DIRITTO – L'Istituto nazionale della Previdenza sociale chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Messina, pubblicata il 31 marzo 2005, che ha rigettato l'appello principale proposto dall'Istituto stesso nei confronti della sentenza con la quale il Tribunale di Messina, accogliendo il ricorso di G.S. aveva accertato il suo diritto al trattamento di disoccupazione speciale edile, condannando l'INPS al versamento della relativa indennità.

La Corte d'Appello ha ritenuto che "ai fini del raggiungimento del periodo contributivo minimo necessario per l'attribuzione a favore dei lavoratori dell'edilizia del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427, deve tenersi conto oltre che delle giornate di effettiva prestazione del lavoro e delle giornate per le quali persista a carico del datore di lavoro l'obbligo della retribuzione e della corrispondente contribuzione, anche delle giornate per le quali la legge considera versati i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione attraverso l'istituto della

* Conf. Cass., Sez. Lav., 5 ottobre 2009, n. 21219.

contribuzione figurativa”.

Contro la decisione adottata sulla base di questo assunto l'INPS ricorre per cassazione denunciando la “violazione e falsa applicazione dell'art. 11, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del combinato disposto degli artt. 15 e 17 della legge n. 427 del 1975 e 56, primo comma, lett. c), del rdl 4 ottobre 1935, n. 1827”.

L'intimato si è costituito con controricorso, contenente ricorso incidentale con il quale denuncia la violazione di legge della parte della sentenza che ha rideterminato le spese e competenze legali di primo grado ed ha quantificato quelle di secondo grado, a parere del ricorrente incidentale, in violazione dei minimi tariffari.

L'INPS ha depositato una memoria.

La sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto sulla base del presupposto che siano conteggiabili anche i contributi relativi ai periodi di malattia. Sul problema la Sezione lavoro della Corte di cassazione si è espressa con la sentenza 7 ottobre 2004, n. 20004 (1), che ha modificato, sulla base di una ampia, articolata e convincente motivazione, la soluzione adottata da alcune sentenze precedenti (la 4159 del 1993 e la 9233 del 1994).

Il principio di diritto affermato dalla decisione 20004 del 2004 è il seguente: “Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge 6 agosto 1975 n. 427, per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come “lavoro prestato” i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dall'art. 29, primo comma, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro ammontare - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva”.

L'applicazione di tale principio al caso in esame comporta l'accoglimento del ricorso dell'INPS e quindi la cassazione della sentenza impugnata. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intimato è infondata, in quanto, anche stando a quanto riportato in controricorso, non può ritenersi che vi sia stata una modifica strutturale tra la posizione assunta dall'INPS in sede di appello e quella delineata con il ricorso per cassazione.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, in quanto la decisione impugnata si

fonda sul presupposto che i contributi figurativi siano necessari per il raggiungimento della contribuzione minima e sul punto non è stata oggetto di impugnazione specifica. Il problema si risolve tutto nella questione di diritto esaminata e non richiede giudizio di rinvio.

La domanda del lavoratore deve pertanto essere respinta. Il ricorso incidentale rimane assorbito. La natura previdenziale della causa, esclude che debba provvedersi sulle spese.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2005, p.273